



**MODALITA' OPERATIVE
PER LE OPERAZIONI DI CREDITO ARTIGIANO AGEVOLATO**

PREMESSA

Le presenti Modalità operative disciplinano la concessione dei contributi in conto interessi previsti dall'art. 37 della legge 25 luglio 1952, n. 949 sulle operazioni di credito effettuate in favore delle imprese artigiane, nonché la concessione di contributi previsti da specifiche norme regionali.

Le imprese in possesso dei requisiti possono presentare la domanda di agevolazione tramite: le Banche di cui all'art. 13 del Decreto Legislativo 1° settembre 1993, n. 385, le Associazioni Artigiane di categoria firmatarie degli accordi nazionali - anche attraverso i CAT, istituiti ai sensi della L.R. 1/2009, i Confidi iscritti agli artt. 106 e 107 del TUB¹. Le Associazioni Artigiane, anche a livello provinciale, i Confidi ed i CAT, in possesso dei requisiti, dovranno preventivamente presentare ad Artigiancassa la richiesta di accreditamento per l'inserimento quale Soggetto presentatore.

I predetti soggetti hanno l'obbligo di portare a conoscenza delle imprese che richiedono l'ammissione alle agevolazioni le presenti Disposizioni operative.

Le agevolazioni di cui alle presenti disposizioni sono deliberate dal Comitato Tecnico Regionale di cui all'art. 37 della legge 25 luglio 1952, n. 949, istituito dalla Regione presso Artigiancassa.

La modulistica occorrente per la richiesta delle agevolazioni, in conformità alla legge, alle presenti Modalità operative e agli orientamenti dell'Amministrazione Regionale sull'osservanza del Regolamento de minimis vigente viene predisposta da Artigiancassa e resa operativa dal Comitato Tecnico Regionale.

Detta modulistica è disponibile sul sito internet www.artigiancassa.it.

¹ Per brevità, successivamente denominati "Soggetto presentatore"

AMMISSIONE DEL FINANZIAMENTO AL CONTRIBUTO IN CONTO INTERESSI

1. -Domanda di ammissione del finanziamento al contributo in conto interessi

La domanda di ammissione del finanziamento al contributo in conto interessi deve essere compilata dall'impresa artigiana² e dal Soggetto presentatore, per le parti di rispettiva competenza, utilizzando esclusivamente lo schema pubblicato sul sito www.artigiancassa.it, predisposto in conformità alla legge, alle presenti modalità operative e agli orientamenti dell'Amministrazione regionale sull'osservanza del regolamento "de minimis" vigente. La predetta domanda, sottoscritta dal legale rappresentante dell'impresa ai sensi e per gli effetti dell'art. 46 del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, deve essere trasmessa dal Soggetto presentatore alla Sede Regionale dell'Artigiancassa del Piemonte entro il termine di 6 mesi dalla data di decorrenza del contributo³.

Ai fini della verifica temporale fa fede il timbro postale di spedizione.

Alla domanda, da utilizzare anche per autocertificare l'iscrizione all'Albo delle imprese artigiane⁴, deve essere allegata la documentazione della spesa di investimento, sostenuta non oltre i dodici mesi anteriori alla data della domanda medesima⁵ o, la sua autocertificazione con le modalità previste al paragrafo 2, unitamente alla copia del piano di ammortamento del finanziamento vistato dalla Banca finanziatrice, se il Soggetto presentatore è diverso dalla Banca

Inoltre, per i provvedimenti di concessione delle agevolazioni di importo superiore a € 154.937,07, assoggettati alle disposizioni in materia di antimafia, deve essere allegato il certificato di iscrizione all'Albo delle imprese artigiane corredato dell'apposita "dicitura antimafia" della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura; in luogo del certificato l'impresa può presentare, ai sensi dell'art. 46 del D.P.R. n. 445/2000, apposita dichiarazione sostitutiva sottoscritta dagli interessati secondo le modalità di cui al citato D.P.R. n. 445/2000.

La disposizione di cui sopra non si applica alle attività artigiane esercitate in forma di impresa individuale.

Entro 15 giorni dalla ricezione della domanda di ammissione del finanziamento al contributo in conto interessi, l'Artigiancassa comunica alla Banca e all'impresa beneficiaria il numero di posizione assegnato alla richiesta e il responsabile dell'unità organizzativa competente per l'istruttoria; dalla data di ricezione della richiesta, completa della necessaria documentazione, decorrono i termini per la concessione delle agevolazioni di cui al successivo paragrafo 5.

2. - Destinazione del finanziamento – Documentazione

² Per brevità successivamente denominata "impresa".

³ V. Parte I, paragrafo 9, terzo comma.

⁴ Ai sensi dell'art. 2, lett.b), della Legge Regionale n. 01/2009, possono presentare domanda di agevolazione anche le imprese che, al momento della domanda di agevolazione non siano ancora iscritte all'Albo delle imprese artigiane. L'ottenimento dell'agevolazione è subordinato alla regolarizzazione dell'iscrizione all'Albo artigiano.

⁵ Sono finanziabili anche le spese sostenute dalle imprese anteriormente alla data di iscrizione all'Albo artigiano, fermo restando il limite temporale rispetto alla domanda.

Il finanziamento deve essere destinato:

- all'acquisto, alla costruzione, all'ampliamento, alla ristrutturazione di immobili posti al servizio di tutte le attività certificate⁶ svolte dall'impresa;
- all'acquisto di macchine e attrezzi nuovi⁷ e usati⁸ e autoveicoli nuovi, posti al servizio di tutte le attività certificate svolte dall'impresa. Per le imprese che non svolgono attività di trasporto persone, le autovetture aziendali sono agevolabili fino a una cilindrata massima di 1600 cc. purché classificate Euro 5
- all'acquisto di software, diritti di brevetto, marchi, licenze, sistemi di qualità aziendali e alla costruzione di siti Internet aziendali;
- all'acquisizione di aziende e loro rami a seguito di cessione totale o parziale di imprese, compresi l'avviamento e le scorte;
- alla formazione di scorte di materie prime e di prodotti finiti⁹. Tuttavia, il finanziamento attivato da un'impresa operante nel settore della trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli elencati nell'allegato I del Trattato CE volto all'acquisto di scorte di materie prime e di prodotti finiti da imprese operanti nel settore della produzione primaria dei citati prodotti agricoli non è ammissibile alle agevolazioni.

La dichiarata e documentata destinazione aziendale del bene oggetto del finanziamento deve essere mantenuta, per tutta la durata dell'agevolazione, sotto pena di revoca.

L'agevolazione

- può comunque riguardare, ai sensi dell'art. 2, comma 5 del Regolamento (CE) n. 1998/2006 della Commissione, del 15 dicembre 2006, relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato agli aiuti d'importanza minore – G.U.U.E. 28/12/2006, n. L 379) (de minimis), la quota dell'investimento che ha beneficiato di interventi agevolativi previsti da altre normative statali e/o regionali qualora con tale cumulo non sia superata l'intensità dell'agevolazione fissata per quest'ultimi interventi dalla specifica normativa comunitaria che li disciplina (Regolamento d'esenzione per categoria, decisione della Commissione);
- non può riguardare la quota della spesa sostenuta dall'impresa a titolo di imposte (es.: IVA).

La documentazione di spesa deve essere prodotta in originale o in copia fotostatica resa conforme all'originale dal Soggetto presentatore; in quest'ultimo caso, il Soggetto presentatore dovrà preventivamente stampigliare sull'originale la seguente dicitura: "Spesa finanziata in tutto o in parte con credito agevolato Artigiancassa".

⁶ Per attività certificate devono intendersi quelle espressamente previste nella certificazione della Camera di commercio.

⁷ Qualora dalla documentazione non si rilevi che trattasi di beni nuovi di fabbrica, tale condizione può essere attestata con una dichiarazione della ditta fornitrice, ovvero dalla Banca Finanziatrice.

⁸ Nel caso di acquisto di macchine usate è necessaria una perizia effettuata da un tecnico iscritto all'Albo professionale che ne attesti il valore di mercato. Tale perizia, non è necessaria nel caso in cui il valore delle macchine risulti specificato nell'atto di cessione d'azienda.

⁹ Per tale destinazione deve essere stipulato un finanziamento e presentata una domanda separati.

La documentazione di spesa e' costituita da fatture quietanzate¹⁰ - in luogo delle fatture può essere prodotta una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà utilizzando lo schema pubblicato sul sito www.artigiancassa.it, **predisposto in conformità alla legge, alle presenti modalità operative e agli orientamenti dell'Amministrazione regionale**¹¹; per l'acquisto di immobili e per l'acquisizione di aziende dalla copia del relativo contratto registrato, resa conforme all'originale ai sensi di legge.

Per gli investimenti immobiliari, la predetta documentazione deve essere integrata dalla planimetria annotata con la singola destinazione dei locali e, se trattasi di ampliamento, con l'indicazione di quelli preesistenti.

Nel caso di opere murarie dovrà, altresì, essere prodotta la dichiarazione di un tecnico iscritto all'Albo professionale¹² attestante la natura dei lavori eseguiti, la congruità della spesa sostenuta rispetto ai lavori eseguiti, nonché la conformità di questi ultimi alla normativa in materia di edilizia.

La costruzione dei locali deve eseguirsi su terreno di proprietà dell'impresa, ovvero su terreno per il quale l'impresa stessa disponga di un diritto di godimento di durata non inferiore a quella dell'agevolazione.

Nel caso di opere murarie con destinazione promiscua, i costi comuni (fondamenta, strutture portanti, coperture, ecc.) devono essere proporzionalmente imputati ai locali utilizzati per le attività certificate dell'impresa.

L'acquisto, la costruzione o la ristrutturazione di immobili a uso promiscuo e' agevolabile per la sola quota di investimento funzionale alle attività certificate dell'impresa.

Qualora il contratto di acquisto non rechi la ripartizione del prezzo, la quota parte del prezzo riferibile ai locali a uso delle attività certificate dell'impresa deve risultare da atto integrativo ovvero da perizia asseverata.

La ristrutturazione dell'immobile è investimento agevolabile ove l'impresa abbia la proprietà dei relativi locali ovvero disponga di un diritto di godimento dei medesimi di durata non inferiore a quella dell'agevolazione.

3. – Stipula, erogazione e modalità' di rimborso del finanziamento

Le operazioni di finanziamento, stipulate al tasso di interesse e alle altre condizioni economiche liberamente concordati tra le parti, possono prevedere un periodo di utilizzo e/o di preammortamento della durata massima di 24 mesi per gli investimenti immobiliari (acquisto, costruzione, ampliamento e ristrutturazione) e di 6 mesi per tutte le altre destinazioni¹³.

¹⁰ La quietanza di cui ogni fattura deve essere munita, può consistere, ad esempio, in una lettera liberatoria rilasciata dal fornitore, in una ricevuta bancaria, in una ricevuta di contrassegno.

¹¹ Le fatture rimangono comunque a disposizione di Artigiancassa che, ai sensi del DPR 445/00 effettuerà idonei controlli anche a campione richiedendo all'impresa l'esibizione delle fatture in originale.

¹² La dichiarazione può essere resa anche da un tecnico della Banca finanziatrice.

¹³ Il periodo di utilizzo ha termine, nei limiti di cui al 1° comma, all'atto in cui, completato l'investimento, può essere documentato l'avvenuto sostenimento della spesa e la destinazione dell'investimento stesso ai fini aziendali dall'impresa richiedente per il tramite del Soggetto presentatore. Da tale data decorre l'agevolazione con la stessa intensità di contributo di cui al paragrafo 6.

La copia autentica del contratto di finanziamento resterà a disposizione dell'Artigiancassa presso la Banca finanziatrice.

Il rischio del finanziamento è a completo carico della Banca finanziatrice.

Al finanziamento non si applicano le disposizioni di cui all'art. 67 del R.D.L. 16 marzo 1942, n. 267 dopo che siano trascorsi dieci giorni dalla stipula del contratto.

4. - Importo massimo agevolabile

L'importo massimo ammissibile al contributo interessi, anche in presenza di un finanziamento di importo superiore è stabilito in 500.000,00 Euro.¹⁴

Nel caso di impresa costituita in forma cooperativa, l'importo massimo ammissibile al contributo interessi è fissato in 62.000,00 Euro per ogni socio che partecipi personalmente e professionalmente al lavoro dell'impresa.

L'importo ammissibile al contributo interessi per i consorzi e le società consortili di cui all'art. 6 della Legge n. 443/85 si determina moltiplicando l'importo indicato nel precedente comma 1 per il numero delle imprese artigiane consorziate.

Nei limiti di importo di cui al precedente comma 1 non è compreso il credito di formazione di scorte di materie prime e di prodotti finiti per il quale l'importo massimo ammissibile al contributo interessi, anche in presenza di un finanziamento superiore, è fissato in 100.000,00 Euro. Anche tale plafond è di carattere rotativo.

Sono escluse dagli interventi agevolativi le operazioni di finanziamento di importo inferiore a 10.000,00 Euro e le imprese appartenenti ai settori indicati in Appendice n. 1.

5. - Ammissione del finanziamento al contributo in conto interessi

La domanda di ammissione del finanziamento al contributo in conto interessi, se completa e corredata della necessaria documentazione, viene sottoposta, nel rispetto dell'ordine cronologico di ricezione, all'esame del Comitato Tecnico Regionale.

In caso di documentazione incompleta ovvero insufficiente, le integrazioni e i chiarimenti devono essere trasmessi entro il termine di tre mesi dalla data di ricezione della relativa comunicazione effettuata da Artigiancassa all'Impresa.

L'ammissione al contributo in conto interessi è deliberata nel termine di 60 giorni dalla data di ricezione della richiesta o della documentazione che deve completare la stessa; entro 15 giorni dalla data della delibera viene data comunicazione alla Banca finanziatrice e all'impresa beneficiaria dell'ammissione medesima e del responsabile dell'unità organizzativa competente per la gestione delle agevolazioni.

Il Comitato può deliberare

¹⁴ Anteriormente alla stipula delle operazioni, il Soggetto presentatore potrà chiedere ad Artigiancassa l'indicazione dell'eventuale complessiva residua esposizione dell'impresa artigiana da affidare, allegando la dichiarazione di consenso dell'impresa stessa al trattamento e alla comunicazione dei propri dati personali come previsto dal D.Lgs. 196/2003.

- a) in presenza di fondi, la concessione del contributo medesimo;
- b) in carenza di fondi, l'ammissione al contributo con riserva, da sciogliere se e quando saranno disponibili i relativi fondi secondo l'ordine cronologico di ammissione con riserva. Le condizioni definitive di agevolazione da praticare all'impresa saranno comunicate dall'Artigiancassa al momento dello scioglimento della riserva stessa.
A seguito dello scioglimento della riserva, il contributo e' corrisposto senza maggiorazione degli interessi. Qualora la riserva non venga sciolta entro il termine di due anni dalla data di inizio dell'ammortamento l'operazione medesima non beneficerà del contributo interessi. Di tale circostanza viene data comunicazione alla Banca finanziatrice e all'Impresa.

6. - Misura del contributo in conto interessi

Per la quota del finanziamento ammessa al contributo in conto interessi, il contributo stesso è pari al 50% della quota interessi riveniente da un piano di ammortamento sviluppato al tasso di riferimento nei limiti di durata massima di cui al successivo art. 8.

La misura del contributo è elevata, ai sensi della deliberazione n. 56 – 11772 del 16 febbraio 2004, adottata dalla Giunta Regionale, al 70% della quota interessi riveniente da un piano di ammortamento sviluppato al tasso di riferimento nei limiti di durata di cui al successivo paragrafo 8 per le imprese che:

- operano nei settori e attività specificati nell'Appendice n. 2;
- rilocalizzano in aree idonee insediamenti in aree a rischio idraulico ed idrogeologico specificate nell'Appendice n. 3;
- sono localizzate nei Comuni montani o parzialmente montani specificati nell'Appendice n. 4.

La misura del citato tasso di riferimento è indicata e aggiornata con Decreto del Ministro delle Attività Produttive, in conformità con le disposizioni dell'Unione Europea ed è resa pubblica sul sito Internet:

"http://ec.europa.eu/comm/competition/state_aid/legislation/reference_rates.html"

7. - Maggiore contributo in conto interessi

Per specifiche categorie e/o tipologie di investimento definiti dalla Giunta Regionale con apposita delibera, potrà essere incrementata l'intensità agevolativa del contributo in conto interessi.

8. - Durata di riconoscimento del contributo in conto interessi

Qualunque sia la maggior durata dei corrispondenti contratti di finanziamento, il contributo in conto interessi è riconosciuto per una durata massima, comprensiva dell'eventuale periodo di utilizzo e/o preammortamento, di:

- a) dieci anni per i finanziamenti destinati all'acquisto, costruzione, ampliamento e ristrutturazione di immobili, all'installazione di impianti fotovoltaici e all'acquisizione di aziende;

- b) cinque anni per i finanziamenti destinati all'acquisto di macchine e attrezzi, software, diritti di brevetto, marchi, licenze, sistemi di qualità aziendali e alla costruzione di siti internet aziendali;
- c) tre anni per i finanziamenti destinati alla formazione di scorte di materie prime e prodotti finiti, elevabile fino a 5 anni per i finanziamenti concessi a imprese di nuova costituzione¹⁵.

Nell'ipotesi in cui la durata dei contratti risulti superiore a quella massima di riconoscimento del contributo, il contributo medesimo verrà determinato sulla base di piani di ammortamento sviluppati per le durate massime consentite. In tale ipotesi, la parte residua dell'ammortamento non assistita dal contributo resterà regolata a tasso contrattuale.

9. - Calcolo, decorrenza ed erogazione del contributo in conto interessi

Il contributo è determinato, sull'importo del finanziamento ammesso all'agevolazione, quale quota parte degli interessi posti a carico dei fondi pubblici, calcolati al tasso di riferimento di cui al paragrafo 6.

Il contributo è soggetto alla disciplina degli aiuti "de minimis" di cui alla normativa comunitaria in materia di aiuti di stato, Regolamento (CE) n. 1998/2006.

Il contributo decorre dalla data di erogazione del finanziamento a condizione che a tale data la spesa sia stata sostenuta e l'investimento sia stato destinato ai fini aziendali¹⁶.

Il contributo, è erogato in unica soluzione all'impresa. Il contributo spettante è attualizzato al tasso di riferimento vigente alla data di attualizzazione stessa ed è versato direttamente all'impresa. A tal fine nella domanda di agevolazione l'impresa deve indicare l'IBAN su cui effettuare tale accredito.

In ogni caso l'Impresa ha l'obbligo di informare tempestivamente Artigiancassa, anche a mezzo fax, in merito ad eventuali cause che determinino la decadenza parziale o totale del diritto all'agevolazione concessa, quali:

- cessazione dell'attività, cessazione della destinazione aziendale del bene finanziato, anticipata estinzione del finanziamento, revoca del finanziamento.

Il Soggetto presentatore in ogni caso ha l'obbligo di informare tempestivamente Artigiancassa, anche a mezzo fax, della sussistenza delle cause di decadenza di cui sia venuto comunque a conoscenza.

Con cadenza annuale Artigiancassa verifica presso le Banche finanziatrici la presenza di cause di decadenza parziale o totale del diritto all'agevolazione connesse al finanziamento.

10. - Revoca del contributo in conto interessi

¹⁵ Si intendono tali le imprese iscritte all'Albo da non oltre un anno rispetto alla data di presentazione della domanda di agevolazione (data apposta sul modulo di domanda).

¹⁶ Qualora la data della spesa e/o di destinazione dell'investimento risultino posteriori a quella di erogazione del finanziamento, il contributo decorrerà dalla data più recente tra le due.

Artigiancassa si riserva in ogni tempo la facoltà di accertare direttamente presso l'impresa la sussistenza delle condizioni e finalità del finanziamento ammesso al contributo in conto interessi.

In caso di mancato adempimento dell'obbligo essenziale della destinazione, il contributo sarà revocato totalmente o parzialmente.

Il contributo potrà, inoltre, essere revocato in caso di mancato adempimento, da parte dell'impresa, dell'obbligo – previsto dall'art. 36 della Legge 20 maggio 1970, n. 300 - di applicare o far applicare nei confronti dei lavoratori dipendenti condizioni non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro delle categorie e delle zone, salvo specifici casi previsti da leggi e da forme di programmazione negoziata.

I contributi erogati e risultati indebitamente percepiti a seguito di revoca per fatti imputabili all'impresa e non sanabili dovranno essere restituiti dall'impresa stessa all'Artigiancassa, maggiorati degli interessi calcolati al tasso ufficiale di riferimento maggiorato di 5 p.p. per il periodo intercorrente tra la data di corresponsione dei contributi e quella di restituzione degli stessi.

Nella fattispecie, si applica anche una sanzione amministrativa pecuniaria consistente nel pagamento di una somma in misura da 2 a 4 volte l'importo del contributo indebitamente fruito.

Per fatti non imputabili all'impresa, il contributo indebitamente percepito sarà maggiorato esclusivamente degli interessi calcolati al tasso ufficiale di riferimento.

Alle operazioni di recupero delle somme nei confronti delle imprese inadempienti provvede Artigiancassa secondo le modalità previste dall'art 9 comma 5 del D.Lgs . 31 marzo 1998 , n.123.

11. Contributo in conto capitale

È concesso un contributo in conto capitale per l'acquisto di sistemi destinati all'abbattimento del particolato al fine di ridurre l'impatto ambientale degli autoveicoli aziendali diesel EURO 2.

Sono ammessi a contributo i sistemi per il contenimento del particolato ad alta efficienza (non inferiore al 90% di abbattimento), che installati su veicoli EURO 2 consentono di rispondere per le emissioni di particolato alla classe EURO 4 o superiori.

I dispositivi devono essere omologati secondo quanto previsto dal Decreto del Ministero dei Trasporti n. 39 del 25 gennaio 2008 e garantire un valore di emissione della massa del particolato pari o inferiore al limite fissato dalla normativa per la categoria EURO 4 e riportato nelle rispettive tabelle di cui all'allegato A al citato Decreto.

La carta di circolazione dei veicoli omologati EURO 2 deve riportare, a seguito dell'installazione e collaudo dell'apparecchiatura l'annotazione "Autoveicolo dotato di sistema per la riduzione della massa di particolato, con marchio di omologazione xxxxxx. Ai soli fini dell'inquinamento da massa di particolato è inquadrabile quale EURO 4" o superiori."

Il contributo è concesso fino al 30% della spesa sostenuta al netto dell'IVA e per un importo comunque non superiore a 1.500,00 Euro.

La domanda è presentata ad Artigiancassa Spa - Sede regionale del Piemonte, entro il 16 novembre 2010, corredata da:

- fotocopia del certificato di circolazione da cui risulti: a) la classificazione del veicolo come EURO 2; b) la dicitura sopra riportata inerente l'installazione e collaudo del sistema per il contenimento del particolato; c) l'intestazione del veicolo all'impresa.
- - fattura quietanzata comprovante l'acquisto del sistema per l'abbattimento del particolato.

Artigiancassa eroga il contributo sul conto indicato dall'impresa alla presentazione della domanda."

12. - Condizioni del Regime De Minimis – Cumulabilità

1. Le agevolazioni di cui alle presenti Modalità operative sono soggette al regime "de minimis" di cui al Regolamento (CE) n. 1998/2006 della Commissione del 15 dicembre 2006, relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato agli aiuti d'importanza minore – G.U.U.E. 28/12/2006, n. L 379 e non devono essere preventivamente notificate alla U.E. purché soddisfino le condizioni stabilite dal predetto Regolamento. Qualora tali condizioni non siano soddisfatte l'agevolazione eventualmente concessa dovrà essere restituita.
2. Beneficiari: imprese artigiane con le esclusioni indicate in Appendice n. 1 predisposto in conformità alla legge, alle presenti modalità operative e agli orientamenti dell'Amministrazione regionale .
3. Le agevolazioni in regime "de minimis" non possono superare i 200.000,00 Euro (in ESL equivalente sovvenzione lordo) nell'arco di tre esercizi finanziari per ciascuna impresa. Il massimale è ridotto a 100.000,00 Euro (ESL) per le imprese attive nel settore del trasporto merci/persone su strada.
4. Il rispetto del massimale viene verificato sommando l'agevolazione concessa ai sensi del presente provvedimento con quelle in regime "de minimis" ottenute dal beneficiario nell'esercizio finanziario in cui è concessa l'agevolazione e nei due esercizi finanziari precedenti. Qualora l'agevolazione concessa superi il massimale, questa non può beneficiare dell'esenzione prevista dal Regolamento nemmeno per la parte al di sotto di detto massimale e deve essere interamente restituita. Ai fini del rispetto del massimale l'Ente gestore condiziona la concessione dell'agevolazione ad una dichiarazione dell'impresa beneficiaria **relativa agli aiuti " de minimis" ottenuti nel periodo sopra indicato.**
5. Equivalente Sovvenzione Netta e Lorda (ESN, ESL)

L'Equivalente Sovvenzione, è l'unità di misura utilizzata per calcolare l'entità dell'aiuto erogato caso per caso.

Per determinare l'entità dell'agevolazione occorre innanzi tutto tradurre l'aiuto, qualunque sia la sua natura (sovvenzione in conto capitale o in conto interessi) in sovvenzione in conto capitale; si deve cioè calcolare l'elemento di vantaggio dell'aiuto, tenendo conto, ad esempio nel caso di un prestito agevolato, della percentuale di finanziamento sull'investimento, della durata del finanziamento, dell'ammontare del bonifico e del tasso di interesse vigente sul mercato al momento della concessione dell'aiuto (tasso di riferimento fissato periodicamente dalla Commissione e pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea). Questo

valore, calcolato in percentuale sull'investimento (sulle spese ammissibili), rappresenta l'Equivalente Sovvenzione Lorda (ESL).

Se, una volta effettuata questa operazione, si sottrae la quota prelevata dallo Stato a titolo di imposizione fiscale, si ottiene l'Equivalente Sovvenzione Netta (ESN).

Le modalità di calcolo dell'ESL o dell'agevolazione di cui presente provvedimento, possono essere richieste all'Ente gestore.

6. È consentito il cumulo dell'agevolazione concessa ai sensi del presente provvedimento con altre agevolazioni ottenute per diverse voci di costo disciplinate da differenti regimi di aiuto.
7. È consentito il cumulo dell'agevolazione concessa ai sensi del presente provvedimento con agevolazioni ottenute **per le stesse voci di costo** disciplinate da differenti regimi di aiuto purché non sia superata l'intensità prevista da tali regimi.

13. – Trattamento fiscale e tributario

I finanziamenti all'artigianato sono soggetti al particolare trattamento tributario previsto dal D.P.R. 29 settembre 1973, n. 601.

In particolare, le operazioni relative ai finanziamenti di qualunque durata e tutti i provvedimenti, atti, contratti e formalità inerenti alle operazioni medesime, alla loro esecuzione, modificazione ed estinzione, alle garanzie di qualunque tipo da chiunque e in qualsiasi momento prestate e alle loro eventuali surroghe, sostituzioni, postergazioni, frazionamenti e cancellazioni anche parziali, ivi comprese le cessioni di credito stipulate in relazione a tali finanziamenti effettuate in conformità a disposizioni legislative, statutarie o amministrative da Banche, sono esenti dall'imposta di registro, dall'imposta di bollo, dalle imposte ipotecarie e catastali e dalle tasse sulle concessioni governative, fatta eccezione:

- a) per gli atti giudiziari relativi alle operazioni, i quali sono soggetti alle suddette imposte secondo il regime ordinario;
- b) per le cambiali emesse in relazione alle operazioni stesse, che sono soggette all'imposta di bollo di 0,052 Euro per ogni 516,46 Euro o frazione di tale importo.

L'imposta sostitutiva che le Banche sono tenute a corrispondere è determinata nella misura dello 0,25%.

Inoltre, i finanziamenti all'artigianato beneficiano di altre particolari agevolazioni che consistono nella riduzione a metà dei diritti spettanti ai notai, agli ufficiali giudiziari, dei diritti di cancelleria di cui all'art. 41, secondo comma, della Legge n. 949/52.

L'esenzione dalle tasse ipotecarie si applica anche quando la garanzia sia costituita su immobili di proprietà di terzi.

Il contributo interessi è assoggettato al regime fiscale previsto dalla normativa vigente. Le eventuali ritenute vengono effettuate da Artigiancassa all'atto dell'erogazione

A fronte delle ritenute effettuate, Artigiancassa rilascia all'impresa artigiana una dichiarazione per i relativi adempimenti fiscali.

14. - Operatività

Le presenti Modalità operative decorrono a partire dalla data indicata con determinazione della Direzione regionale competente.

ATTIVITA' ESCLUSE

IL REGOLAMENTO (CE) N. 1998 DELLA COMMISSIONE DEL 15 DICEMBRE 2006
ESCLUDE DALL'AMBITO DI APPLICAZIONE LE SEGUENTI ATTIVITA':

A

AGRICOLTURA, CACCIA E SILVICOLTURA (Sezione A della classificazione ATECO
2002)

01

AGRICOLTURA, CACCIA E RELATIVI SERVIZI

01.1

Coltivazioni agricole; orticoltura, floricoltura

01.2

Allevamento di animali

01.3

Coltivazioni agricole associate all'allevamento di animali (attività mista)

B

PESCA, PISCICOLTURA E SERVIZI CONNESSI (Sezione B della classificazione ATECO
2002)

05

PESCA, PISCICOLTURA E SERVIZI CONNESSI

05.0

Pesca, piscicoltura e servizi connessi

05.01

Pesca

05.02

Piscicoltura

DA

INDUSTRIE ALIMENTARI , DELLE BEVANDE E DEL TABACCO

15.20.1

Conservazione di pesce, crostacei, molluschi mediante congelamento, salatura, ecc.

15.20.2

Preparazione ed inscatolamento di prodotti e conserve di a base di pesce, crostacei e molluschi

G

COMMERCIO ALL'INGROSSO E AL DETTAGLIO

51.38.1

Commercio all'ingrosso di prodotti della pesca freschi

51.38.2

Commercio all'ingrosso di prodotti della pesca congelati, surgelati, conservati, secchi

52.23.0

Commercio al dettaglio di pesci crostacei e molluschi

IMPRESE ATTIVE NEL SETTORE CARBONIERO

NOTA BENE: Nel Regolamento de minimis 1998/2006 la Commissione non si riferisce ai codici NACE/ATECO, ma rimanda a specifiche regolamentazioni settoriali. Definizioni precise possono trovarsi nell'articolo 1 del Regolamento 104/2000 (pesca e acquacultura), nell'allegato I del Trattato per i prodotti agricoli e nell'articolo 2, lettera a del Regolamento 1407/2002 per il carbone.

Pertanto un'impresa attiva sia nei settori della produzione primaria agricola o della pesca può ricevere aiuti de minimis "generalisti" – secondo il regolamento 1998/2006 fino all'ammontare massimo di 200.000 euro qualora proponga investimenti connessi ad attività ammissibili ai sensi del regolamento stesso (ad. es. investimenti connessi con attività di trasformazione e commercializzazione agricola, o con attività turistiche).

Ciò presuppone tuttavia che vengano rispettate tutte le condizioni previste dal Regolamento (CE) 1998/2006, nonché le eventuali restrizioni imposte da specifici regolamenti OCM di settore.

ATTIVITA' AMMESSE CON LIMITAZIONI

IL REGOLAMENTO (CE) N. 1998 DELLA COMMISSIONE DEL 15 DICEMBRE 2006 AMMETTE CON LIMITAZIONI LE SEGUENTI ATTIVITA':

TRASPORTI, MAGAZZINAGGIO E COMUNICAZIONI

60.24.0 trasporto merci su strada

Sono inammissibili gli aiuti destinati all'acquisto di veicoli per il trasporto di merci su strada da parte di imprese che effettuano trasporto di merci su strada per conto terzi.

Ciò implica che – nei limiti del tetto di 100.000 euro stabilito nell'articolo 2.2 del Regolamento 1998/2006 – tali imprese possono ricevere aiuti de minimis per altri tipi di investimenti.

ATTIVITA' DI TRASFORMAZIONE E COMMERCIALIZZAZIONE¹⁷ DI PRODOTTI AGRICOLI ELENCATI NELL'ALLEGATO I DEL TRATTATO

¹⁷ **Definizione di trasformazione di un prodotto agricolo:** qualunque trattamento di un prodotto agricolo in esito al quale il prodotto ottenuto rimane comunque un prodotto agricolo, escluse le operazioni eseguite nell'azienda agricola necessarie per preparare un prodotto animale o vegetale per la prima vendita.

Definizione di commercializzazione di un prodotto agricolo: la detenzione, l'esposizione, la messa in vendita, la consegna o qualsiasi altra modalità di immissione sul mercato, eccettuata la prima vendita da parte di un produttore primario a rivenditori o trasformatori ed ogni operazione necessaria per preparare il prodotto per

**DA
INDUSTRIE ALIMENTARI , DELLE BEVANDE E DEL TABACCO
G
COMMERCIO ALL'INGROSSO E AL DETTAGLIO**

Sono inammissibili gli aiuti:

- quando l'importo degli stessi è fissato in base al prezzo o al quantitativo di prodotti di cui all'allegato I del Trattato acquistati da produttori primari o immessi sul mercato dalle imprese interessate;
- quando gli stessi sono subordinati al fatto di venire parzialmente o interamente trasferiti a produttori primari.

ULTERIORI ESCLUSIONI

Sono **altresì esclusi** dall'applicazione del regolamento gli aiuti:

- destinati ad attività connesse all' esportazione verso paesi terzi o Stati membri, ossia aiuti direttamente collegati ai quantitativi esportati, alla costituzione e gestione di una rete di distribuzione o ad altre spese correnti connesse con l' attività di esportazione;
- condizionati all' impiego preferenziale di prodotti interni rispetto ai prodotti d' importazione;
- concessi ad imprese in difficoltà.

questa prima vendita; la vendita da parte di un produttore primario al consumatore finale è da considerarsi una commercializzazione se avviene in locali separati riservati a questa attività'.

Esemplificazione di attività di preparazione dei prodotti alla prima vendita: la pulitura, il taglio, la cernita, l'essiccazione, la disinfezione, i trattamenti per la conservazione di sementi cereali, riso, semi oleosi, la ceratura, la lucidatura, il confezionamento, la decorticazione, la macerazione, la refrigerazione, l' imballaggio alla rinfusa, la conservazione anche se in atmosfera controllata, l' eliminazione di animali nocivi (roditori o insetti) se effettuate nell' ambito dell'azienda agricola su prodotto destinato alla vendita a imprese di trasformazione o a grossisti.

SETTORI ED ATTIVITA' CHE BENEFICIANO DELLA MAGGIORE MISURA DEL CONTRIBUTO DI CUI ALLA DELIBERA DELLA GIUNTA REGIONALE N. 56-11772 DEL 16 FEBBRAIO 2004

I contributi in conto interessi e in conto canoni a favore delle imprese artigiane relativi alle operazioni di credito agevolato e di locazione finanziaria agevolata gestite da Artigiancassa S.p.A. ai sensi della L. 949/1952, della L. n. 240/1981 sono determinati nella misura del 70% del tasso di riferimento per le imprese artigiane operanti nei seguenti settori:

a) industrie tessili e dell'abbigliamento (codici DB 17 e DB 18 di cui alla classificazione delle attività economiche ISTAT – Ateco 2002) rivedere ???

b) industria automobilistica (codici DM 34 e DM 35 di cui alla classificazione delle attività economiche ISTAT – Ateco 2002)

c) attività i cui ricavi (art. 2425 cod. civ. voce A) 1 del Conto Economico), risultanti dall'ultimo bilancio approvato (1) precedente la richiesta di ammissione, siano riconducibili per una quota non inferiore al 30% a commesse provenienti da imprese appartenenti alla filiera produttiva del settore automobilistico. Tale situazione deve risultare da un'autocertificazione dell'azienda redatta in conformità al modello riportato nella nota (2).

d) oreficeria (fabbricazione di oggetti di gioielleria ed oreficeria, di metalli preziosi o rivestiti in metalli preziosi: codice 36.22.1; lavorazione di pietre preziose e semipreziose per gioielleria e per uso industriale: codice 36.22.2)

NOTE:

(1) Per le imprese esonerate dalla tenuta della contabilità ordinaria e/o dalla redazione del bilancio, i ricavi di cui all'art. 53 , comma 1, lettera a) e b)del D.P.R. 2.12.1986, n. 917, sono quelli desunti dalla dichiarazione dei redditi riferita all'esercizio precedente quello di presentazione della richiesta di ammissione.

(2) DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL'ATTO DI NOTORIETA'

(da presentare ai sensi del DPR 445 del 28.12.2000)

Collegata alla domanda di contributo ai sensi della legge n. 949/52 presentata in data, finanziamento di Euro

.. sottoscritt. nato a (....) il/...../....., residente a..... in Via/C.so n. in qualità di legale rappresentante dell'impresa, consapevole delle sanzioni penali, richiamate dall'art. 76 del D.P.R. 445/2000, nel caso di dichiarazioni non veritiere e di falsità negli atti e, della decadenza dai benefici prevista dall'art. 75 dello stesso D.P.R.

DICHIARA:

che i ricavi dell'impresa nell'anno sono riconducibili per una quota non inferiore al 30% a commesse provenienti da imprese appartenenti alla filiera produttiva del settore automobilistico.

Firma del dichiarante (per esteso e leggibile) *

* La dichiarazione è sottoscritta dall'interessato e inviata assieme alla fotocopia del documento di identità in corso di validità, tramite l'intermediario (art. 38 DPR. n. 445/2000)

RILOCALIZZAZIONE IN AREE IDONEE DI INSEDIAMENTI IN AREE A RISCHIO IDRAULICO ED IDROGEOLOGICO AI FINI DEL RICONOSCIMENTO DELLA MAGGIORE MISURA DEL CONTRIBUTO DI CUI ALLA DELIBERA DELLA GIUNTA REGIONALE N. 56-11772 DEL 16 FEBBRAIO 2004

I contributi in conto interessi e in conto canoni a favore delle imprese artigiane relativi alle operazioni di credito agevolato e di locazione finanziaria agevolata gestite da Artigiancassa S.p.A. ai sensi della L. 949/1952, della L. n. 240/1981 sono determinati nella misura del 70% del tasso di riferimento per la rilocalizzazione in aree idonee di:

a) insediamento ricompreso nelle fasce fluviali A e B, individuate dal Piano stralcio per l'assetto idrogeologico (PAI) dell'Autorità di Bacino del Fiume Po, approvato con DPCM 24 maggio 2001;

b) insediamento ricompreso nelle aree della fascia C individuate dal PAI per le quali siano vigenti misure restrittive analoghe a quelle previste per la fascia B, secondo quanto prescritto dal Piano regolatore, esclusi i casi in cui sia prevista la realizzazione di opere (limite di progetto tra la fascia B e la fascia C);

c) insediamenti collocati in area interessata da dissesto idraulico e idrogeologico ai sensi del Piano stralcio per l'Assetto Idrogeologico (PAI);

d) insediamento ricompreso in aree classificate ad edificabilità limitata in conformità alle disposizioni del Piano regolatore, inserite o ascrivibili alla classe III e relative sottoclassi, quali la IIIc e la IIIb a pericolosità molto elevata, ai sensi della Circolare P.G.R. n. 7/LAP dell'8 maggio 1996, della successiva Nota Tecnica Esplicativa del dicembre 1999 e della Legenda Regionale per la redazione della carta geomorfologia e del dissesto pubblicata sul supplemento al n. 30 del Bollettino Ufficiale R. del 25 luglio 2002;

e) insediamento ricompreso in aree soggette a condizioni di pericolosità e di rischio di natura geologica ed idraulica, così come individuate dai piani regolatori vigenti, ai sensi delle norme regionali in materia;

f) insediamento distrutto o danneggiato in modo permanente da eventi alluvionali.

In tali casi la documentazione della domanda di agevolazione dovrà essere integrata da:

- dichiarazione del Comune in cui è ubicata l'azienda richiedente che accerti l'esistenza di una delle casistiche sopra indicate;
- dichiarazione del Comune piemontese nel cui territorio avviene la rilocalizzazione che l'area interessata non rientra in una delle casistiche sopra indicate.

**ELENCO DEI COMUNI MONTANI O PARZIALMENTE MONTANI AI FINI DEL RICONOSCIMENTO
DELLA MAGGIORE MISURA DEL CONTRIBUTO DI CUI ALLA DELIBERA DELLA GIUNTA
REGIONALE N. 56-11772 DEL 16 FEBBRAIO 2004**

Territori montani della Regione Piemonte, individuati per comune di appartenenza ai sensi della Legge regionale 22 luglio 2003, n. 19 - Modifiche alla legge regionale 2 luglio 1999, n. 16 (Testo unico delle leggi sulla montagna).

a) *Provincia di Alessandria:*

- 1) Albera Ligure
- 2) Arquata Scrivia
- 3) Avolasca
- 4) Borghetto Borbera
- 5) Bosio
- 6) Brignano Frascata
- 7) Cabella Ligure
- 8) Cantalupo Ligure
- 9) Carrega Ligure
- 10) Carrosio
- 11) Cartosio
- 12) Casaleggio Boiro
- 13) Casasco
- 14) Cassinelle
- 15) Castellania
- 16) Castelletto d'Erro
- 17) Cavatore
- 18) Costa Vescovato
- 19) Denice
- 20) Dernice
- 21) Fabbrica Curone
- 22) Fraconalto
- 23) Garbagna
- 24) Gremiasco
- 25) Grondona

- 26) Lerma
- 27) Malvicino
- 28) Merana
- 29) Molare
- 30) Momperone
- 31) Mongiardino Ligure
- 32) Monleale
- 33) Montacuto
- 34) Montechiaro d'Acqui
- 35) Montegioco
- 36) Montemarzino
- 37) Morbello
- 38) Mornese
- 39) Pareto
- 40) Ponzone
- 41) Pozzol Groppo
- 42) Roccaforte Ligure
- 43) Rocchetta Ligure
- 44) San Sebastiano Curone
- 45) Serravalle Scrivia
- 46) Spigno Monferrato
- 47) Stazzano
- 48) Tagliolo Monferrato
- 49) Vignole Borbera
- 50) Voltaggio

b) Provincia di Asti:

- 1) Bubbio
- 2) Cassinasco
- 3) Cessole
- 4) Loazzolo
- 5) Mombaldone
- 6) Monastero Bormida

- 7) Olmo Gentile
- 8) Roccaverano
- 9) San Giorgio Scarampi
- 10) Serole
- 11) Sessame
- 12) Vesime

c) Provincia di Biella:

- 1) Ailoche
- 2) Andorno Micca
- 3) Biella
- 4) Bioglio
- 5) Callabiana
- 6) Camandona
- 7) Camburzano
- 8) Campiglia Cervo
- 9) Caprile
- 10) Casapinta
- 11) Cerreto Castello
- 12) Coggiola
- 13) Cossato
- 14) Crevacuore
- 15) Crosa
- 16) Curino
- 17) Donato
- 18) Graglia
- 19) Lessona
- 20) Magnano
- 21) Mezzana Mortigliengo
- 22) Miagliano
- 23) Mongrando
- 24) Mosso
- 25) Muzzano

- 26) Netro
- 27) Occhieppo Inferiore
- 28) Occhieppo Superiore
- 29) Pettinengo
- 30) Piatto
- 31) Piedicavallo
- 32) Pollone
- 33) Portula
- 34) Pralungo
- 35) Pray Biellese
- 36) Quaregna
- 37) Quittengo
- 38) Ronco Biellese
- 39) Rosazza
- 40) Sagliano Micca
- 41) Sala Biellese
- 42) San Paolo Cervo
- 43) Selve Marcone
- 44) Soprana
- 45) Sordevolo
- 46) Sostegno
- 47) Strona
- 48) Tavigliano
- 49) Ternengo
- 50) Tollegno
- 51) Torrazzo
- 52) Trivero
- 53) Valdengo
- 54) Vallanzengo
- 55) Valle Mosso
- 56) Valle S.Nicolao
- 57) Veglio
- 58) Vigliano Biellese

- 59) Zimone
- 60) Zubiena
- 61) Zumaglia

d) Provincia di Cuneo:

- 1) Acceglio
- 2) Aisone
- 3) Albaretto della Torre
- 4) Alto
- 5) Argentera
- 6) Arguello
- 7) Bagnasco
- 8) Bagnolo Piemonte
- 9) Barge
- 10) Battifollo
- 11) Bellino
- 12) Belvedere Langhe
- 13) Benevello
- 14) Bergolo
- 15) Bernezzo
- 16) Bonvicino
- 17) Borgo San Dalmazzo
- 18) Borgomale
- 19) Bosia
- 20) Bossolasco
- 21) Boves
- 22) Briaglia
- 23) Briga Alta
- 24) Brondello
- 25) Brossasco
- 26) Busca
- 27) Camerana
- 28) Canosio

- 29) Caprauna
- 30) Caraglio
- 31) Cartignano
- 32) Casteldelfino
- 33) Castellar
- 34) Castelletto Uzzone
- 35) Castellino Tanaro
- 36) Castelmagno
- 37) Castelnuovo di Ceva
- 38) Castino
- 39) Celle di Macra
- 40) Cerreto Langhe
- 41) Cervasca
- 42) Ceva
- 43) Chiusa Pesio
- 44) Ciglie'
- 45) Cissone
- 46) Cortemilia
- 47) Costigliole Saluzzo
- 48) Cravanzana
- 49) Crissolo
- 50) Demonte
- 51) Dronero
- 52) Elva
- 53) Entracque
- 54) Envie
- 55) Feisoglio
- 56) Frabosa Soprana
- 57) Frabosa Sottana
- 58) Frassino
- 59) Gaiola
- 60) Gambaasca
- 61) Garessio

- 62) Gorzegno
- 63) Gottasecca
- 64) Igliano
- 65) Isasca
- 66) Lequio Berria
- 67) Lezegno
- 68) Levice
- 69) Limone Piemonte
- 70) Lisio
- 71) Macra
- 72) Magliano Alpi
- 73) Marmora
- 74) Marsaglia
- 75) Martiniana Po
- 76) Melle
- 77) Moiola
- 78) Mombarcaro
- 79) Mombasiglio
- 80) Monastero Vasco
- 81) Monasterolo Casotto
- 82) Monesiglio
- 83) Montaldo Mondovì
- 84) Montemale di Cuneo
- 85) Monterosso Grana
- 86) Montezemolo
- 87) Murazzano
- 88) Niella Belbo
- 89) Nucetto
- 90) Oncino
- 91) Ormea
- 92) Ostanta
- 93) Paesana
- 94) Pagno

- 95) Pamparato
- 96) Paroldo
- 97) Perletto
- 98) Perlo
- 99) Peveragno
- 100) Pezzolo Valle Uzzone
- 101) Pianfei
- 102) Piasco
- 103) Pietraporzio
- 104) Pontechianale
- 105) Pradleves
- 106) Prazzo
- 107) Priero
- 108) Priola
- 109) Prunetto
- 110) Revello
- 111) Rifreddo
- 112) Rittana
- 113) Roaschia
- 114) Roascio
- 115) Robilante
- 116) Roburent
- 117) Rocca Ciglie'
- 118) Roccabruna
- 119) Roccaforte Mondovi'
- 120) Roccasparvera
- 121) Roccavione
- 122) Rocchetta Belbo
- 123) Rossana
- 124) Sale delle Langhe
- 125) Sale San Giovanni
- 126) Saliceto
- 127) Sambuco

- 128) Sampeyre
- 129) San Benedetto Belbo
- 130) San Damiano Macra
- 131) San Michele Mondovì
- 132) Sanfront
- 133) Scagnello
- 134) Serravalle Langhe
- 135) Somano
- 136) Stroppa
- 137) Torre Bormida
- 138) Torre Mondovì
- 139) Torresina
- 140) Valdieri
- 141) Valgrana
- 142) Valloriate
- 143) Valmala
- 144) Venasca
- 145) Vernante
- 146) Verzuolo
- 147) Vicoforte
- 148) Vignolo
- 149) Villanova Mondovì
- 150) Villar San Costanzo
- 151) Vinadio
- 152) Viola

e) Provincia di Novara:

- 1) Armeno
- 2) Massino Visconti
- 3) Nebbiuno

f) Provincia di Torino:

- 1) Ala di Stura

- 2) Alice Superiore
- 3) Almesè
- 4) Alpette
- 5) Andrate
- 6) Angrogna
- 7) Avigliana
- 8) Balangero
- 9) Balme
- 10) Bardonecchia
- 11) Bibiana
- 12) Bobbio Pellice
- 13) Borgiallo
- 14) Borgone di Susa
- 15) Bricherasio
- 16) Brosso
- 17) Bruzolo
- 18) Bussoleno
- 19) Cafasse
- 20) Canischio
- 21) Cantalupa
- 22) Cantoira
- 23) Caprie
- 24) Carema
- 25) Caselette
- 26) Castellamonte
- 27) Castelnuovo Nigra
- 28) Ceres
- 29) Ceresole Reale
- 30) Cesana Torinese
- 31) Chialamberto
- 32) Chianocco
- 33) Chiesanuova
- 34) Chiomonte

- 35) Chiusa S. Michele
- 36) Cintano
- 37) Claviere
- 38) Coassolo Torinese
- 39) Coazze
- 40) Colleretto Castelnuovo
- 41) Condove
- 42) Corio
- 43) Cumiana
- 44) Cuorgne'
- 45) Exilles
- 46) Fenestrelle
- 47) Forno Canavese
- 48) Frassinetto
- 49) Frossasco
- 50) Germagnano
- 51) Giaglione
- 52) Giaveno
- 53) Givoletto
- 54) Gravere
- 55) Groscavallo
- 56) Ingria
- 57) Inverso Pinasca
- 58) Issiglio
- 59) La Cassa
- 60) Lanzo Torinese
- 61) Lemie
- 62) Levone
- 63) Locana
- 64) Lugnacco
- 65) Luserna S. Giovanni
- 66) Lusernetta
- 67) Massello

- 68) Mattie
- 69) Meana di Susa
- 70) Meugliano
- 71) Mezenile
- 72) Mompantero
- 73) Monastero di Lanzo
- 74) Moncenisio
- 75) Noasca
- 76) Nomaglio
- 77) Novalesa
- 78) Oulx
- 79) Pecco
- 80) Perosa Argentina
- 81) Perrero
- 82) Pertusio
- 83) Pessinetto
- 84) Pinasca
- 85) Pinerolo
- 86) Piovascote
- 87) Pomaretto
- 88) Pont Canavese
- 89) Porte
- 90) Pragelato
- 91) Prali
- 92) Pramollo
- 93) Prarostino
- 94) Prascorsano
- 95) Pratiglione
- 96) Quassolo
- 97) Quincinetto
- 98) Reano
- 99) Ribordone
- 100) Rivara

- 101) Roletto
- 102) Ronco Canavese
- 103) Rora'
- 104) Roure
- 105) Rubiana
- 106) Rueglio
- 107) S.Didero
- 108) S.Ambrogio di Torino
- 109) S.Antonino di Susa
- 110) S.Colombano Belmonte
- 111) S.Germano Chisone
- 112) S.Giorio di Susa
- 113) S.Pietro Val Lemina
- 114) S.Secondo di Pinerolo
- 115) Salbertrand
- 116) Salza di Pinerolo
- 117) Sangano
- 118) Sauze d'Oulx
- 119) Sauze di Cesana
- 120) Sestriere
- 121) Settimo Vittone
- 122) Sparone
- 123) Susa
- 124) Tavagnasco
- 125) Torre Pellice
- 126) Trana
- 127) Trausella
- 128) Traversella
- 129) Traves
- 130) Usseaux
- 131) Usseglio
- 132) Vaie
- 133) Val della Torre

- 134) Valgioie
- 135) Vallo Torinese
- 136) Valperga
- 137) Valprato Soana
- 138) Varisella
- 139) Venaus
- 140) Vico Canavese
- 141) Vidracco
- 142) Villar Dora
- 143) Villar Focchiardo
- 144) Villar Pellice
- 145) Villar Perosa
- 146) Vistrorio
- 147) Viu'

g) Provincia del Verbano-Cusio-Ossola:

- 1) Antrona Schieranco
- 2) Anzola d'Ossola
- 3) Arizzano
- 4) Arola
- 5) Aurano
- 6) Baceno
- 7) Bannio Anzino
- 8) Baveno
- 9) Bee
- 10) Beura Cardezza
- 11) Bognanco
- 12) Brovello Carpugnino
- 13) Calasca Castiglione
- 14) Cambiasca
- 15) Cannero Riviera
- 16) Cannobio
- 17) Caprezzo

- 18) Casale Corte Cerro
- 19) Cavaglio Spocchia
- 20) Ceppo Morelli
- 21) Cesara
- 22) Cossogno
- 23) Craveggia
- 24) Crevoladossola
- 25) Crodo
- 26) Cursolo Orasso
- 27) Domodossola
- 28) Druogno
- 29) Falmenta
- 30) Formazza
- 31) Germagno
- 32) Ghiffa
- 33) Gignese
- 34) Gravellona Toce
- 35) Gurro
- 36) Intragna
- 37) Loreglia
- 38) Macugnaga
- 39) Madonna del Sasso
- 40) Malesco
- 41) Masera
- 42) Massiola
- 43) Mergozzo
- 44) Miazzina
- 45) Montecrestese
- 46) Montescheno
- 47) Nonio
- 48) Oggebbio
- 49) Omegna
- 50) Ornavasso

- 51) Pallanzeno
- 52) Piedimulera
- 53) Pieve Vergonte
- 54) Premeno
- 55) Premia
- 56) Premosello Chiovenda
- 57) Quarna Sopra
- 58) Quarna Sotto
- 59) Re
- 60) San Bernardino Verbano
- 61) Santa Maria Maggiore
- 62) Seppiana
- 63) Stresa
- 64) Toceno
- 65) Trarego Viggiona
- 66) Trasquera
- 67) Trontano
- 68) Valstrona
- 69) Vanzone con San Carlo
- 70) Varzo
- 71) Viganella
- 72) Vignone
- 73) Villadossola
- 74) Villette
- 75) Vogogna

h) Provincia di Vercelli:

- 1) Alagna Valsesia
- 2) Balmuccia
- 3) Boccioleto
- 4) Borgosesia
- 5) Breia
- 6) Campertogno

- 7) Carcoforo
- 8) Cellio
- 9) Cervatto
- 10) Civiasco
- 11) Cravagliana
- 12) Fobello
- 13) Guardabosone
- 14) Mollia
- 15) Pila
- 16) Piode
- 17) Postua
- 18) Quarona
- 19) Rassa
- 20) Rima S. Giuseppe
- 21) Rimasco
- 22) Rimella
- 23) Riva Valdobbia
- 24) Rossa
- 25) Sabbia
- 26) Scopa
- 27) Scopello
- 28) Valduggia
- 29) Varallo
- 30) Vocca.